

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - **Testo coordinato** (aggiornato, da ultimo, alla Legge 15 dicembre 2004, pubblicata su GU n. 302 del 27 dicembre 2004).

ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
(Suppl. Ord. n. 33 G.U.R.I. 15 febbraio 1997, n. 38)

(Omissis...)

TITOLO IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Art. 49 - Istituzione della tariffa

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ed al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli Enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

(G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96)

Testo aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30, pubblicato nella GU n. 79 del 4-4-2009

Nota: Ai sensi dell'art. 1, c. 5 del Decreto Legislativo 284/2006 (G.U. n. 274 del 24/11/2006), "...Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."

(Omissis...)

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 264

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:

a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;

f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;

i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

l) l'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI";
[n) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;]()*

o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

p) l'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

() N.d.R.: Lettera soppressa dall'art. 2, c. 44, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24*

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24

(Omissis)

Art. 2.

Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Omissis)

44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

MINISTERO DELLE FINANZE - CIRCOLARE 21 maggio 1999, n. 111/E -
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani assimilati. Modifiche art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75. Chiarimenti.

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1999)

Ai comuni

Alle province

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A.

Al Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

Ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario

Al comitato regionale di controllo della Sicilia - Sezioni provinciali

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai comitati o sezioni di controllo di Aosta - Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano - Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone

Alle direzioni regionali delle entrate

All'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani

All'UNCCEM - Unione nazionale delle comunita' enti montani

All'UPI - Unione province d'Italia

Con i provvedimenti indicati in oggetto sono state previste, oltre alla proroga al 31 marzo 1999 del termine generale per le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la finanza locale 1999, modificazioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sulla cui portata e' opportuno fornire chiarimenti anche in relazione alle variazioni della normativa ambientale.

Il rinvio dal 1 gennaio 2000 del termine per l'introduzione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge n. 426/1998 (supplemento n. 12/L della Gazzetta Ufficiale n. 11/1999), ha comportato ovviamente l'operativita' anche per il 1999 della normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per effetto del disposto dell'art. 31, comma 7, prima parte, della legge n. 448/1998, il prelievo puo' continuare ad essere commisurato in base ai criteri tradizionali (uso e superficie) gia' adottati fino al 1998 ovvero, qualora non sia stato gia' provveduto, puo' essere determinato facoltativamente in base ad uno dei due metodi indicati nell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 come integrato con l'art. 3, comma 68, lettera e), della legge n. 549/1995, riguardanti rispettivamente la commisurazione della tassa alla specifica produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia di attivita' con elaborazione di appositi coefficienti (comma 2) ovvero alla produzione di rifiuti effettivamente conferiti al

servizio pubblico, metodo quest'ultimo che presuppone l'organizzazione di adeguate modalita' di rilevazione dei rifiuti, potendo essere basato solo in misura marginale e cautelativa sulla presunzione della produzione minima di rifiuti.

I - L'introduzione anticipata della tariffa a titolo sperimentale per il 1999 in deroga al predetto termine del 1 gennaio 2000 con conseguente disapplicazione della normativa sulla tassa, e' possibile, ad avviso di questa Amministrazione, soltanto in presenza delle condizioni sostanziali poste dal D.Lgs. n. 22/1997 (articoli 21, comma 1, e 23 riguardanti l'organizzazione dell'ambito territoriale ottimale per la gestione unitaria dei rifiuti urbani e assimilati, e art. 49, commi 7, 8 e 10 riguardanti la necessaria operativita' della tariffa base o di riferimento e dell'attivazione del contributo del Consorzio nazionale degli imballaggi ai comuni che attuano la relativa raccolta differenziata). La facolta' di sperimentazione anticipata, gia' prevista dall'art. 49, comma 16, del D.Lgs. n. 22/1997, ha trovato infatti conferma nella disposizione contenuta nell'art. 31, comma 7, secondo periodo, della legge n. 448/1998 citata, che non consente l'adozione di una qualsiasi tariffa ma soltanto di quella prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 (vedi il riferimento testuale e "la tariffa") in quanto, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta (soggetta come tale alla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione), non puo' prescindere di criteri e condizioni posti dall'art. 49 del citato D.Lgs. n. 22/1997 quale unica alternativa alla vigente tassa.

Come chiarito nel predetto comma 7, secondo periodo, le delibere regolamentari, che introducono e disciplinano la tariffa in via sperimentale (come quelle che in futuro la introdurranno a regime), non sono ovviamente soggette all'esame del Ministero delle finanze, cui spetta soltanto rilevare la sussistenza o meno delle condizioni per la legittima disapplicazione della normativa sulla tassa, dopo l'esame degli organi regionali di controllo sulla competenza, la forma e la procedura della deliberazione (art. 17, comma 41, della legge n. 127/1997). In mancanza delle indicate condizioni di legge la deliberazione di sperimentazione puo' essere oggetto di censure in sede amministrativa o giurisdizionale.

Ai fini della gestione della tariffa sperimentale nel corso del 1999 si evidenzia la modifica apportata all'art. 49 sopracitato con l'art. 1, comma 23, della legge n. 426/1998 che, in via transitoria ("Fino al 1 gennaio 2000") e salvo diverso accordo con il gestore del servizio, attribuisce all'ente locale l'applicazione e riscossione del "corrispettivo della raccolta e dello smaltimento" dei rifiuti urbani (e assimilati) in via diretta o con affidamento a terzi secondo i poteri riconosciuti ai comuni in via generale dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

II - In ordine alle modifiche della normativa sulla tassa rifiuti, si rileva che sono stati estesi all'annualita' 1999:

a) la possibilita' di considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997 (art. 31, comma 23, della legge n. 448/1998), ferma restando la facolta' di dedurre, al predetto titolo una quota non superiore al 15% del costo complessivo del servizio di nettezza urbana (art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/1993 come inserito con l'art. 3, comma 68, lettera b, della legge n. 549/1995);

b) il trattamento di esonero totale delle aree accessorie e pertinenziali di cui all'art. 6 del D.L. n. 328/1997 convertito con la legge n. 410/1997 (art. 1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito nella legge n. 75/1999) assicurando cosi' la continuita' del trattamento fiscale di tali aree fin dal 1 gennaio 1984.

III - In merito al regime fiscale applicabile nel caso di rifiuti urbani assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h, del D.Lgs. n. 22/1997 si ribadisce, in relazione a talune incertezze sorte nella prassi, che l'esonero della privativa comunale (esclusione dell'obbligo di conferire al servizio pubblico di tali rifiuti) ha luogo soltanto nel caso che sia dimostrato a consuntivo l'avvio al recupero attraverso idonea documentazione (art. 10, commi 3 e 15, del D.Lgs. n. 22/1997 o, qualora non sia previsto l'obbligo del formulario di identificazione, altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa, incaricata del trattamento), fermi restando la qualificazione ed il regime di rifiuto assimilato, che continua ad operare nei confronti dei soggetti che non destinano al recupero i rifiuti predetti. Di conseguenza spetta al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti al

recupero, non la detassazione di superfici ma una riduzione della misura di tariffa (art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997), sulla base dei criteri da stabilire con un'apposita norma regolamentare (circolari n. 95/E del 22 giugno 1994 e n. 119/E del 7 maggio 1998), che tenga conto, da una parte, della non proporzionalità dei costi generali, fissi, collettivi e comuni e, dall'altra, dell'esigenza di incentivare il riciclo di rifiuti rapportando proporzionalmente la riduzione dell'entità del recupero rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti.

Circa la misura della riduzione della tassa si ritiene, per quanto sopra detto e per esigenze di semplificazione, che la stessa possa essere calcolata in base ad un coefficiente attenuato di proporzionalità ai rifiuti destinati al recupero, eventualmente ancorato alle percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e di recupero e riciclo prescritte dalle direttive comunitarie (articoli 24 e 37 del D.Lgs. n. 22/1997). Il valore massimo di tale coefficiente va comunque determinato in modo che, anche nel caso di documentato recupero totale dei rifiuti assimilati, non comporti l'esonero integrale del prelievo per tener conto del residuo carico relativo ai costi comuni e collettivi da coprire con la tassa (vedi anche risoluzione n. 16/E del 9 febbraio 1999). Nel caso della tariffa sperimentale (art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997) o di applicazione del metodo dei rifiuti effettivamente conferiti di cui all'art. 65, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 507/1993, la determinazione della riduzione è facilitata dall'introduzione delle quote, fissa e variabile, di tariffa.

Con l'occasione è opportuno rilevare che, essendo stato prorogato fino al 30 giugno 1999 il termine per adeguare alla normativa recata dal D.Lgs. n. 22/1997 la gestione dei residui tuttora esclusi dal regime dei rifiuti, compresi i cosiddetti "mercuriali" di cui al D.M. 5 settembre 1994 (art. 57, comma 5, del D.Lgs. n. 22 modificato dall'art. 49, comma 2, della legge n. 448/1998), tali residui non possono essere considerati rifiuti (né speciali né suscettibili di assimilazione). Pertanto le superfici, su cui di regola i medesimi si producono, non possono essere esonerate, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, fino alla predetta data dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti sempreché l'ente territoriale abbia assimilato agli organi i rifiuti prodotti su tali superfici in aggiunta ai residui in questione. Ovviamente la tariffa ordinaria sarà applicabile in misura ridotta in relazione alla minore entità dei rifiuti assimilati secondo i criteri già a suo tempo forniti con la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994.

IV - In ordine alle deliberazioni regolamentari e tariffari e adottate nel termine ultimo del 31 marzo 1999 (art. 1 del D.L. n. 8 del 1999 citato) si deve ritenere legittima l'eventuale introduzione con effetto dal 1999, in base ai più ampi poteri regolamentari riconosciuti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di disposizioni derogatorie della disciplina sostanziale o procedimentale del D.Lgs. n. 507/1993, sempreché le stesse non riguardino i soggetti passivi (occupante stabile a vario titolo o di fatto), la definizione della fattispecie imponibile (superfici coperte o scoperte a qualsiasi uso esclusivo adibite e suscettibili di produrre rifiuti, eccettuate le superfici coperte o scoperte condominiali o quelle scoperte accessorie e pertinenziali) ed il limite del prelievo. Al riguardo si precisa che non è preclusa l'eventuale adozione di più esatti metodi di ripartizione del carico in relazione all'attitudine effettiva a produrre rifiuti (ad es. adozione di uno dei due metodi di cui al comma 1 dell'art. 65 citato, introduzione di un coefficiente correttivo rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare), anche se le possibilità comporta un maggior carico nei confronti di alcune utenze compensato da un minor carico su altre utenze (ad es. con nuclei minori); si tratterebbe in tale ipotesi non di un aggravio di impostazione ma di una più equa ed efficiente ripartizione del carico sempre in relazione al criterio base o strutturale della produttività ovvero della produzione effettiva di rifiuti.

Peraltro rimane fermo il potere comunale di prevedere, a titolo di agevolazione, una riduzione del carico nei confronti di utenti in disagio economicosociale o di soggetti meritevoli sotto altro profilo non contrastante con i principi dell'ordinamento, salva la copertura della "spesa fiscale" ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993.

In ordine alla tempestività delle deliberazioni, si ribadisce che il termine generale (31 marzo per il 1999) è decadenziale soltanto per le deliberazioni tariffarie non anche per quelle regolamentari, le quali però se adottate dopo il termine, hanno effetto a decorrere dall'anno successivo ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Infine le deliberazioni che si

configurano come atti dovuti (a seguito di controllo, di sentenza e di prevedibile violazione dell'obbligo di copertura in base alle risultanze contabili ecc.) non sono vincolate al termine decadenziale in questione.

V - Sulla sussistenza del presupposto di imponibilit  in ordine a talune fattispecie che hanno formato oggetto di recenti decisioni giurisdizionali (cantine, garage di abitazioni, arenili in concessione e simili) si ribadisce in via generale che la minore potenzialit  di rifiuti di una superficie in uso (non accessoria o pertinenziale, ne' produttiva di rifiuti speciali o pericolosi) non da' luogo ad esonero per mancanza del presupposto (attitudine a produrre apprezzabili rifiuti: art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993) ma giustifica l'attenuazione della misura della tariffa unitaria del complesso ovvero puo' determinare la individuazione di una sottocategoria (ad es. abitazioni con una determinata incidenza percentuale di superfici destinate a cantina, garage e ripostigli, stabilimenti balneari con determinata incidenza dell'arenile operativo non attrezzato, ecc.) rispetto alla categoria di base (abitazioni o stabilimenti ordinari con incidenza inferiore di tali locali o superfici).

D'altra parte l'esonero (illegittimo) di superfici (non accessorie o pertinenziali) a bassa produttivit  di rifiuti facenti parte di un complesso indurrebbe comunque ad apportare un aumento tariffario per le superfici tassate dell'intera categoria, stante l'invarianza dei rifiuti totali.

VI - In tema di accertamento di annualit  anteriori per i comuni che hanno introdotto la tariffa sperimentale ai sensi dell'art. 49, comma 16, del D.Lgs. n. 22/1997 in presenza delle condizioni sostanziali sopraindicate, si precisa che la normativa sulla tassa, ferma restando la sua disapplicazione a decorrere dall'introduzione della tariffa, continuer  ad avere effetto ai fini dell'accertamento e riscossione dei tributi (tassa rifiuti, addizionali ex Eca e tributo provinciale) e delle sanzioni fino alla scadenza dei termini di accertamento e di iscrizione a ruolo delle singole annualit  in relazione ai presupposti verificatisi fino alla data di introduzione della tariffa (cio' in linea con i nuovi criteri recentemente adottati con la circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, punto 4.16, che ha escluso la necessit  della conferma espressa del potere di accertamento dei tributi soppressi o non piu' applicabili).

VII - Circa la liquidazione e riscossione ordinaria della tassa, si evidenzia che con il citato art. 31, comma 24, della legge n. 448/1998 e' stata ripristinata a regime la disposizione, gi  introdotta con D.L. n. 492/1996 poi decaduto per mancata conversione, che, a modifica dell'originario art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, consente di effettuare entro l'anno successivo a quello di competenza la reinscrizione a ruolo, la liquidazione e iscrizione ordinaria o suppletiva delle nuove denunce e di eventuali accertamenti notificati entro tale termine nonche' l'iscrizione a ruolo suppletivo entro l'anno successivo a quello della presentazione della denuncia tardiva o della notifica dell'accertamento effettuato posteriormente al suddetto termine sempreche' tempestiva rispetto ai termini di cui all'art. 71 del citato decreto legislativo.

In via transitoria vengono altresì riaperti fino al 31 dicembre 1999 (art. 31, comma 24) i termini ordinari di iscrizione a ruolo a pena di decadenza delle annualit  1995, 1996 e 1997.

Per il 1998 si ritiene che il termine decadenziale di iscrizione a ruolo, previsto dall'originario art. 72, comma 1 (formazione e consegna del ruolo entro il 15 dicembre dell'anno di competenza), possa essere esteso anche in tal caso al 31 dicembre 1999, stante il chiaro intendimento normativo di introdurre un piu' lungo termine di iscrizione a ruolo, prevedendo altresì la proroga del termine di iscrizione a ruolo anche per le annualit  anteriori (1995, 1996 e 1997).

VIII - In relazione a talune perplessit  insorte circa l'imponibilit  agli effetti dell'IVA delle somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati reso entro il 31 dicembre 1998 e rimosse successivamente anche nel caso che nel 1999 sia stata comunque introdotta in via sperimentale la tariffa ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 448/1998, si ritiene che, trattandosi di riscossioni a titolo di tassa riguardanti rapporti tributari insorti precedentemente al 1999 in vigenza della normativa di cui agli articoli 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993, non si verifichi il presupposto impositivo

dell'IVA, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 13, del collegato alla Finanziaria in corso di pubblicazione.

IX - Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. n. 22/1997, il tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, istituito con l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, e' confermato quale entrata tributaria e pertanto resta disciplinato, salvo eventuale intervento legislativo, dalla normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche nel caso che questa sia sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla tariffa introdotta dal predetto art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, sulle cui misure tariffarie dovra' necessariamente essere calcolata la percentuale stabilita dalla provincia ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in forza della predetta avvenuta riconferma del tributo in sede di disciplina legislativa della nuova tariffa sostitutiva della tassa.

Le direzioni regionali delle entrate vorranno fornire assistenza nella materia agli enti locali interessati curando altresì la trasmissione della presente agli enti rientranti nel proprio ambito territoriale.

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate

Romano

99A6105

Nota in merito al passaggio dalla Tarsu alla Tia

Dal 2000 - data in cui avrebbe dovuto concretizzarsi il passaggio dalla Tarsu alla Tia – sono stati continuamente procrastinati i tempi di attuazione del D.Lgs n. 22/97, e nei fatti conviviamo sino ad oggi con un doppio regime.

Il D.Lgs n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) prevedeva che la tariffa dovesse entrare in vigore dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento, adottando uno specifico regolamento (mai emanato).

Nei fatti la gestione della tariffa ha presentato notevoli problemi per i comuni, non ultimo la definizione di quantità media di rifiuti prodotta per stabilire la quota variabile della tariffa. Sull'importo della bolletta viene applicato il 10% obbligatorio di IVA, come indicato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 e risoluzione del 17 giugno 2008 n. 250.

Sulla questione dell'IVA in rapporto alla TIA è intervenuta la Corte Costituzionale (v. breve sintesi nella tabella allegata e testo integrale a latere).

Al 10% fisso di IVA va assommata l'addizionale provinciale, elevabile sino alla misura massima del 5%. **Si rammenta che l'addizionale provinciale può essere applicata sia nei comuni che utilizzano la TARSU sia per i comuni che sono passati alla TIA**, e può essere riscossa direttamente dal comune e poi trasferita alla Provincia.

La legge n. 13/09 ha prorogato nuovamente i termini di adozione della Tia - Il D.L. n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/09 all'art.5. c.2 quater aveva stabilito che i comuni che avessero voluto adottare la tariffa potevano deliberarla entro il 30 giugno 2009. La manovra estiva (D.L. n. 78/09, convertito nella Legge n.102/2009) aveva concesso una ulteriore proroga per l'adozione della TIA da parte dei comuni fissando la scadenza al 31 dicembre 2009.

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (c.d "Mille proroghe", in G.U. n. 302 del 30.12.2009), ha stabilito – art. 8, c.3 - l'ennesimo slittamento al 30 giugno 2010 delle disposizioni in tema di TIA/TARSU, con la sostituzione delle parole "*entro il 31 dicembre 2009*" contenute nell'art. 5, c.2 quater, del D.L. n. 208/2008.

La Sentenza della Corte Costituzionale n°238/2009 del 24/07/2009

In sintesi, la Sentenza ha chiarito la natura giuridica della T.I.A., affermando che in realtà essa continua ad avere natura tributaria, in quanto il suo costo non è proporzionale né alla qualità, né alla quantità del servizio offerto sul territorio.

La sentenza inoltre puntualizza l'illegittimità del prelievo aggiuntivo del 10% di IVA a carico dell'utenza, aprendo così la strada per un possibile iter di rimborso dell'IVA stessa per quanto indebitamente percepito dai comuni.

I comuni che sinora hanno adottato la TIA sono ca. 1.200 ed interessano un popolazione di circa 17 milioni di cittadini. Per questi enti occorrerà anche procedere ad una rivisitazione dei propri Regolamenti per prendere atto della disciplina tributaria del prelievo.